

**PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE RELATIVI ALLE  
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA  
ANNO 2011**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI NASCITA O ADOZIONE**

### **Art.1 – OGGETTO**

Per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2011 l'iscritto ha diritto ad un'erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 420,00. L'importo è elevato a € 550,00 se trattasi del secondo figlio e a € 700,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

### **Art. 2 - REQUISITI**

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati:

- a.** Essere un agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2009, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.750,00 ed una anzianità contributiva di almeno due anni consecutivi;
- b.** Essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione.

### **Art. 3 - DOCUMENTAZIONE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA. Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### **ART.4 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER MATERNITA'**

### **Art.1 – OGGETTO**

Al fine di assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato l'agente donna ha diritto ad un contributo per maternità pari a euro 1.000,00. L'importo è elevato a € 1.250,00 se trattasi del secondo figlio e a € 1.500,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

### **Art. 2 - REQUISITI**

Per ottenere la prestazione è necessario che la richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati:

- a.** Essere un agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2009, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.750,00 e un'anzianità contributiva di almeno due anni consecutivi.
- b.** Essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

### **Art. 3 – DOCUMENTAZIONE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dell'estratto di nascita dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA

Il diritto alla prestazione decade, qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AI PENSIONATI ENASARCO OSPITATI IN CASE DI RIPOSO**

### **Art. 1 – OGGETTO**

La Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 30 assegni di Euro 5.200,00, che verranno corrisposti in due semestralità di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio ma, comunque, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, l'importo verrà proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui i posti messi a concorso non vengano totalmente assegnati, potranno concorrere per i posti vacanti i/le vedovi/e dei pensionati. In tal caso nel redigere la graduatoria si terrà conto, oltre che delle condizioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del successivo art.2 dello stato di bisogno, anche dell'età, nonché se lo/la stesso/a sia unico membro del nucleo familiare.

### **Art. 2 – REQUISITI**

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti

- a.** Aver superato il 65° anno di età.
- b.** Essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale, inabilità o ai superstiti erogata dall'Enasarco.  
Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2010 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- c.** Non svolgere alcuna attività lavorativa.
- d.** Essere titolari di un reddito individuale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 16.000,00.
- e.** Aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2011 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

### **Art. 3 – DOMANDE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il 30 aprile 2011, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE**

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate dalla dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente e l'ammontare della retta

annua stabilita e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti:

- a. la composizione del nucleo familiare e la data di nascita dell'iscritto;
- b. il reddito complessivo lordo percepito nell'anno precedente.
- c. se la retta è a completo carico del richiedente o se la stessa è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. Nell'ipotesi in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più dei sopra citati Enti dovrà precisarne l'entità

### ART.5 – GRADUATORIA

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione dell'assegno. La stessa sarà predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed all'età del richiedente, secondo quanto previsto nelle tabelle (A e B) sotto riportate. A parità di punteggio complessivo i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella A: Punteggio Età

ETA'	PUNTI
65	5
66	6
67	7
68	8
69	9
70	10
71	11
72	12
73	13
74	14
75	15
76	16
77	17
78	18
79	19
80	20
81	21
82	22
83	23
84	24
85	25
86	26
87	27
88	28
89	29
90	30
oltre	31

Tabella B: Punteggio Reddito.

REDDITO	Colonna2	PUNTI
da Euro	a Euro	
0	2.500,00	40
2.500,01	3.175,00	39
3.175,01	3.850,00	38
3.850,01	4.525,00	37
4.525,01	5.200,00	36
5.200,01	5.875,00	35
5.875,01	6.550,00	34
6.550,01	7.225,00	33
7.225,01	7.900,00	32
7.900,01	8.575,00	31
8.575,01	9.250,00	30
9.250,01	9.925,00	29
9.925,01	10.600,00	28
10.600,01	11.275,00	27
11.275,01	11.950,00	26
11.950,01	12.625,00	25
12.625,01	13.300,00	24
13.300,00	13.975,00	23
13.975,01	14.650,00	22
14.650,01	15.325,00	21
15.325,01	16.000,00	20

### **Art. 6 – ASSEGNAZIONE**

La graduatoria redatta, secondo quanto stabilito dal precedente art.5, è approvata dal Consiglio di Amministrazione che proclama i vincitori a cui sono assegnati i contributi.

### **Art. 7 – DICHIARAZIONE**

I vincitori, alla scadenza di ciascun semestre, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità.

### **Art. 8 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni.

### **Art. 9 – DECESSO**

Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario.

### **ART.10 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI FUNERARI**

### **Art. 1 – OGGETTO**

Nel caso di decesso dell'iscritto sarà erogato al coniuge superstite o, in mancanza di quest'ultimo, ai figli minori, nonché ai figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'importo di Euro 1.550,00.

La prestazione è altresì corrisposta, in caso di morte di iscritti celibi/nubili, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al coniuge separato o divorziato, che abbia sostenuto le spese per le esequie, previa presentazione di un documento di spesa.

L'assegno non potrà essere superiore alle spese realmente sostenute e documentate.

### **Art. 2 – REQUISITI**

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza di uno dei requisiti di seguito riportati:

- a.** Anzianità contributiva dell'iscritto deceduto di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia,;
- b.** Anzianità contributiva dell'iscritto deceduto di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività, oppure;
- c.** Titolarità di pensione ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

### **Art. 3 – DOCUMENTAZIONE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione e disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31- 00154 ROMA, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti:

- la data del decesso;
- lo stato di famiglia del defunto, all'epoca della morte;
- la data del matrimonio dell'iscritto deceduto con il coniuge superstite;
- se sia stata emessa o meno sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato o sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale, ovvero, se sia stata emessa o meno sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il nominativo dei figli ed il loro stato civile, l'inesistenza di altri figli, oltre a quelli indicati e l'eventuale presenza di figli inabili o interdetti;
- il nominativo di tutti gli eredi del "de cuius" ed il loro domicilio, qualora non esistano figli.
- il codice fiscale del richiedente;

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### **Art. 4 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

## **REGOLAMENTO PER LE COLONIE ESTIVE MARINE E MONTANE**

### **Art. 1 – OGGETTO**

Le colonie estive vengono organizzate dalla Fondazione Enasarco con la collaborazione di Centri convenzionati che mettono a disposizione strutture e personale specializzato per il soggiorno dei bambini.

Ogni turno di colonia che avrà una durata non inferiore a 14 giorni.

### **ART. 2 – REQUISITI**

Le colonie sono riservate esclusivamente a:

- a.** Figli degli agenti in attività con un conto previdenziale che, al 31 dicembre 2009, presenti un saldo attivo non inferiore a Euro 1.750,00 incrementato esclusivamente da contributi obbligatori ed una anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi.
- b.** Figli dei pensionati Enasarco;
- c.** Orfani degli agenti che al momento del decesso avevano in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale ed un conto previdenziale presso l'Enasarco non inferiore a Euro 300,00.

### **Art. 3 - DOCUMENTAZIONE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), sottoscritte dal genitore iscritto o, in caso di orfano minore, da chi esercita la potestà genitoriale, dovranno essere inoltrate, unitamente alla ricevuta di versamento di cui al successivo art. 4, ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare, entro il 30 aprile di ogni anno, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione), alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

### **ART. 4 – PARTECIPANTI**

Possono partecipare i figli e gli orfani degli iscritti che alla data di inizio della colonia abbiano compiuto l'età minima di sei anni e non abbiano raggiunto quella massima di dodici. Per ciascun bambino, quale quota di compartecipazione alle colonie, deve essere effettuato un versamento di Euro 100,00 esclusivamente sul c/c n. 77033009 intestato alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.

### **Art. 5 – DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

Alla lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, sarà allegata una scheda sanitaria che dovrà essere compilata, in ogni sua parte, dal medico curante.

La stessa dovrà essere consegnata direttamente al personale specializzato della colonia assegnata, al momento della presentazione dei bambini, il giorno di inizio del turno.



### **Art. 6 – MODALITA'**

I bambini ammessi dovranno presentarsi, accompagnati, alla sede della colonia assegnata, nella mattinata del giorno d'inizio del turno, muniti di:

- a.** Lettera d'ammissione rilasciata dalla Fondazione ENASARCO;
- b.** Corredo effetti personali previsto per ciascuna colonia;
- c.** Scheda sanitaria compilata, in ogni sua parte, dal medico curante, come da precedente art.5.

I bambini sprovvisti di quanto elencato ai punti a), b) e c), non potranno essere accolti nella colonia.

### **Art. 7 – RESTITUZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE**

Le quote di compartecipazione verranno restituite esclusivamente se:

- a.** il bambino non è stato ammesso a fruire della prestazione;
- b.** è pervenuta alla Fondazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno di colonia assegnato, la comunicazione di rinuncia;
- c.** il bambino non può partecipare al turno di colonia assegnato, a causa di ricovero ospedaliero o di malattia infettiva. In entrambi i casi la rinuncia, documentata da certificato ospedaliero o dall'Ufficiale Sanitario, potrà pervenire alla Fondazione anche oltre il 20° giorno precedente l'inizio del turno.

### **Art. 8 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1.000 PREMI/STUDIO PER IL  
CONSEGUIMENTO DI UN OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO**  
(DIPLOMA DI MATURITA', DIPLOMA DI LAUREA DI 1° LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA)

**Art. 1 - OGGETTO**

La Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. **1.000** Premi/Studio, per gli studenti che nell'anno 2010 hanno conseguito un diploma, presso Istituti riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi:

- Scuola Secondaria di 2° grado;
- Corsi universitari di Laurea di primo livello;
- Corsi universitari di Laurea Specialistica,

**Art. 2 - RIPARTIZIONE**

Le borse di studio poste a concorso sono ripartite come segue:

- 1.** n. **500** da Euro **500,00** ciascuna, per studenti che nell'anno 2010 hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola secondaria di 2° grado,
- 2.** n. **200** da Euro **700,00** ciascuna, per studenti che nell'anno 2010 hanno conseguito il Diploma di "Laurea triennale" o di "primo livello";
- 3.** n. **300** da Euro **1.000,00** ciascuna, per studenti che nell'anno 2010 del concorso hanno conseguito il Diploma di "Laurea specialistica";

**Art. 3 - PARTECIPANTI**

Il concorso è riservato a:

- a.** Figli a carico degli agenti che al 31 dicembre 2009, abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui gli ultimi tre consecutivi un conto previdenziale che presenti un saldo attivo, per i versamenti obbligatori, non inferiore a Euro 1.750,00;
- b.** Figli a carico dei pensionati ENASARCO. Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2010 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- c.** Orfani dei pensionati ENASARCO;
- d.** Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia e un'anzianità contributiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;

**Art. 4 - REQUISITI**

I concorrenti che nell'anno precedente a quello del concorso hanno raggiunto un Diploma Definitivo al termine del proprio specifico corso di studio frequentato, dovranno aver conseguito, per essere ammessi a concorrere, una votazione finale:

- non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

#### **Art. 5 – DOMANDE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla documentazione di cui al successivo Art.6, dovranno essere inoltrate, entro il 30 aprile 2011, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione), alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni /PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

#### **Art. 6 – DOCUMENTAZIONE**

La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti:

- a. La composizione del nucleo familiare, con l'indicazione dei figli a carico.
- b. La votazione finale riportata nell'esame di stato scolastico o accademico.
- c. Dichiarazione del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente la domanda.

#### **Art. 7 – TITOLI DI PREFERENZA**

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito; *a parità dei voti conseguiti*, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- Lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- Lo stato di orfano di uno dei genitori;
- L'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- L'anzianità di iscrizione all'ENASARCO dell'agente o del pensionato;
- Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare.

Per ogni nucleo familiare non può essere assegnata più di una borsa di studio. Se due o più componenti risultassero vincitori di borse di studio di pari importo, ne verrà assegnata una sola al concorrente che nella graduatoria si sarà classificato nella posizione migliore.

Nel caso in cui le borse di studio fossero, invece, di importo diverso, ne verrà assegnata una sola al concorrente più avanti negli studi.

Qualora le borse di studio di cui alle lettere 1), 2), e 3) non siano tutte conferite, il Consiglio di Amministrazione, potrà trasferire quelle non assegnate di un gruppo, in un altro.

Qualora entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà comunque erogata una sola prestazione.

#### **Art. 8 – ASSEGNAZIONE**

Le borse di studio verranno assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base della graduatoria stilata dal Servizio Prestazioni /PIP che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)) e la modalità per l'acquisizione della prestazione.

Le eventuali contestazioni sugli esiti della graduatoria - che saranno decise con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata - a pena di decadenza - entro il 20 febbraio 2012 - alla Fondazione ENASARCO - Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.

#### **Art. 9 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 5 PREMI PER TESI DI LAUREA –  
IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E DI PREVIDENZA INTEGRATIVA  
ANNO 2010**

**Art. 1 – OGGETTO**

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie che interessino la professione di agente o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 5 premi per tesi di laurea, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno. La tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- a.** Contratto di agenzia;
- b.** Previdenza Enasarco

Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nell'anno precedente a quello del concorso.

**Art. 2 – MODALITA'**

I concorrenti dovranno aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110

**Art. 3 - PARTECIPANTI**

Il concorso è riservato a:

- a.** Figli a carico degli agenti che al 31 dicembre 2009, abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui gli ultimi tre consecutivi un conto previdenziale che presenti un saldo attivo, per i versamenti obbligatori, non inferiore a Euro 1.750,00
- a.** Figli a carico dei pensionati ENASARCO. Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2010 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- b.** Orfani dei pensionati ENASARCO;
- d.** Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un'anzianità contributiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;

**Art. 3 – DOMANDE**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il 30 giugno 2011, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione), alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

#### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE**

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegate:

- a.** Una copia della tesi discussa;
- b.** La dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti la data del conseguimento della laurea, il voto della stessa, la composizione del nucleo familiare e la sussistenza del requisito del carico fiscale

#### **Art. 5 – COMMISSIONE**

La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione ENASARCO, sarà composta, oltre che dal Presidente stesso, dal Direttore Generale, da tre Consiglieri di Amministrazione ed un Funzionario del Servizio Prestazioni indicato dal Direttore dell'Area Istituzionale.

#### **Art. 6 – VALUTAZIONE**

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIP, stilerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- a.** Voto di laurea conseguito;
- b.** Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

- Lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- Lo stato di orfano di uno dei genitori;
- L'anzianità di iscrizione all'ENASARCO dell'agente o del pensionato;
- L'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

#### **Art. 7 – GRADUATORIA**

I premi verranno assegnati con delibera del Presidente della Fondazione, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente Art.6. Il Servizio Prestazioni/PIP provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it).) e la modalità per l'acquisizione del premio.

#### **Art. 8 – DIVULGAZIONE**

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

**ASSEGNO PER RICONOSCIUTA NECESSITA' D'ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE  
CAUSATA DA DEFICIT FUNZIONALE E RELAZIONALE CHE NECESSITA LA PIENA  
DIPENDENZA DA ALTRA PERSONA**

**Art. 1 - Oggetto**

L'assegno è una prestazione a carattere integrativo e facoltativo che la Fondazione riconosce ai titolari di pensione di inabilità permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona.

L'importo dell'assegno è fissato in Euro 1.200,00 annue non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà o del contributo per spese di Ospitalità in case di Riposo erogati dalla Fondazione.

**Art. 2 - Beneficiari**

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia uno dei requisiti di seguito riportati:

- essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- essere titolare dell'assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1 – indennità di accompagnamento)
- essere titolare di un reddito individuale complessivo annuo lordo non superiore a euro 30.000,00.

**Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata entro – e non oltre - il 30 giugno 2011 a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIP- Via Antoniotto Usodimare n. 31 00154 ROMA

**Art. 4 - Documentazione**

Per ottenere la prestazione è necessario presentare la seguente documentazione:

- domanda di erogazione dell'assegno debitamente compilata sul modulo predisposto dalla Fondazione;
- Modello ISEE attestante il reddito complessivo lordo del richiedente nell'anno precedente la richiesta;
- Certificazione INPS, in copia autenticata, attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Assegno mensile per assistenza personale e continuativa).

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI EROGAZIONI STRAORDINARIE**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, è autorizzato a disporre erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà in particolari situazioni di stato di bisogno come di seguito indicato.

Il CDA potrà decidere erogazioni straordinarie per i casi più gravi.

### **Art. 2 - Beneficiari**

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia i requisiti di seguito riportati:

- essere un agente in attività, con un'anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui gli ultimi tre consecutivi e un conto previdenziale al 31 dicembre 2009 che presenti un saldo non inferiore a Euro 1.750,00;
- essere pensionato Enasarco di vecchiaia o invalidità permanente parziale con un conto previdenziale attivato ed incrementato dopo il pensionamento;
- essere pensionato Enasarco per vecchiaia, inabilità permanente o invalidità permanente parziale, anche non essendo più in attività;
- essere vedovo od orfano minorenni d'iscritti Enasarco, in attività al momento del decesso, che siano titolari presso la Fondazione di un conto previdenziale o siano in attesa di assegnazione del trattamento pensionistico di reversibilità;

Il richiedente non dovrà, inoltre, aver usufruito di una medesima erogazione nel biennio precedente l'anno della richiesta

### **Art. 3 - Tipologie d'intervento**

L'erogazione straordinaria, tenuto conto della situazione economica del richiedente, potrà essere concessa per:

- calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento;
- spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;
- spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;
- stati di bisogno di eccezionale gravità.

### **Art. 4 - Condizioni di ammissibilità**

Per poter accedere alla prestazione, il richiedente ed i membri del nucleo familiare devono aver dichiarato, nell'anno precedente la domanda, redditi imponibili d'importo non superiore a Euro 35,000,00 con la sola eccezione di richieste formulate specificatamente per eventi straordinari di cui al punto a) del precedente comma.

Ad ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell'arco dell'anno solare.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.



### **Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda**

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata a Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni/PIP Via Antoniotto Usodimare n.31 00154 ROMA

### **Art. 6 - Documentazione**

Per ottenere la prestazione è necessario presentare la seguente documentazione:

- domanda di erogazione straordinaria;
- la documentazione della spesa sostenuta (fattura o copia autenticata della stessa);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 8/12/2000 n. 445, attestante la situazione reddituale complessiva lorda del nucleo familiare dell'avente titolo nell'anno precedente la richiesta. Nella dichiarazione dovrà, altresì, essere precisato che per la spesa sostenuta, debitamente documentata ed inviata alla Fondazione, il richiedente non avrà diritto a rimborsi da altre autorità, enti, associazioni o istituti di assicurazione; nel caso di diritto a rimborso anche parziale dovrà essere indicata l'entità.

**SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITA' CLIMATICHE CONVENZIONATE**  
**Art. 1 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE**

Le richieste di ammissione ai soggiorni climatici della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito *www.enasarco.it*), corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 aprile 2011, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell'anno di una sola prestazione; l'ammissione al soggiorno climatico esclude quella al soggiorno termale.

L'ammissione o l'esclusione al soggiorno saranno comunicate all'interessato tramite comunicazione scritta.

La durata di ogni turno è di 14 giorni.

**Art. 2 – BENEFICIARI**

Ai soggiorni climatici potranno essere ammessi:

- a.** Gli agenti che abbiano compiuto il 55° anno di età al 31 dicembre 2010, in possesso dei seguenti requisiti:
  - Anzianità contributiva di almeno 20 anni, al 31 dicembre 2009;
  - Conto previdenziale al 31/12/2009 non inferiore a Euro 7.750,00;
  - Reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a Euro 37.000,00 percepito nell'anno 2009.
  
- b.** I pensionati Enasarco che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o di invalidità permanente parziale, il cui reddito familiare complessivo annuo lordo non sia superiore a Euro 37.000,00.  
 Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2010 ed abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione la domanda di pensione entro il 15 aprile 2011. Saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 15 aprile 2011.

**Art. 3 – MODALITA' DI AMMISSIONE**

Gli iscritti in possesso dei predetti requisiti, potranno essere ammessi secondo le modalità di seguito indicate:

- 1.** Reddito familiare complessivo annuo lordo fino a Euro 16.000,00 a titolo gratuito;
- 2.** Reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 16.000,01 a Euro 25.000,00; con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% dell'intera spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera;
- 3.** Reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 25.000,01 a Euro 37.000,00; con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% dell'intera spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.

La quota di compartecipazione sarà restituita totalmente, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art.2. L'assegnazione del turno e dell'albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle richieste espresse dall'iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti della disponibilità dei posti. Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo.

#### **Art. 4 – DOCUMENTAZIONE**

Gli iscritti dovranno allegare alla domanda di ammissione al soggiorno climatico, la seguente documentazione:

- a.** Il certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)).

Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare che il soggetto è:

- esente da forme morbose incompatibili con la vita in comune;
- in condizioni psicofisiche idonee al soggiorno marino o montano.

- b.** La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2009.

- c.** La ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla Fondazione, se dovuta, a norma dell'Art.3.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento su c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma.

Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

#### **Art. 5 – PARTECIPAZIONE**

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione o, comunque, non oltre il 7° giorno precedente l'inizio del turno.

In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell'albergo assegnato. Gli stessi dovranno contestualmente precisare alla direzione dell'albergo se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola o doppia.

Per l'uso della camera singola gli ammessi dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5%.

#### **Art. 6 – RINUNCIA AL SOGGIORNO**

Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno climatico dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera ed alla Fondazione ENASARCO - Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo la lettera di ammissione. Nel caso in cui il telegramma di rinuncia non pervenga alla Fondazione 20 giorni prima dell'inizio del turno, agli ammessi sarà applicata una penale pari al 50% della quota di compartecipazione stabilita dall'Art.3.

La quota di compartecipazione sarà restituita integralmente, salvo eventuale penale, nel caso in cui la rinuncia non pervenga entro il 20 giorni prima dell'inizio del turno, qualora il ritardo sia determinato dai seguenti motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

#### **Art. 7 INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO**

Gli ammessi che per sopraggiunta infermità o altra causa interrompessero il soggiorno, non potranno accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni di soggiorni climatici/termali sia nella stessa o in altre località.

La quota di compartecipazione sarà rimborsata dopo la conclusione dei turni di soggiorno.

#### **Art. 8 – ASSEGNAZIONE TURNO**

Gli ammessi al soggiorno climatico dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato il primo giorno del turno fissato, muniti di lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione.

Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell'albergo e con la stessa concordati.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate esclusivamente alla Fondazione che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per i seguenti motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

#### **Art. 9 – ACCOMPAGNATORE**

Gli ammessi al soggiorno climatico che desiderassero farsi accompagnare, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

Per l'accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

Lo stesso,(o gli stessi) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell'albergo la quota indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.

#### **Art. 10 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO**

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall'ENASARCO presso la direzione dell'albergo, fin dal momento dell'arrivo.

Gli ammessi dovranno corrispondere direttamente alla direzione della struttura alberghiera le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati e la maggiorazione prevista per l'eventuale uso della camera singola.

#### **Art. 11 – SPESE A CARICO**

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

#### **Art. 12 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione. In originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.

L'ammissione al soggiorno climatico è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al successivo Art.4. Le domande, pertanto, incomplete o prive totalmente e parzialmente della documentazione richiesta verranno automaticamente archiviate, non essendo possibile la regolarizzazione tardiva delle stesse.

## **SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITA' TERMALI CONVENZIONATE**

### **Art. 1 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE**

Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), corredate dalla documentazione di cui al successivo Art.3, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 aprile 2011, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA. Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell'anno di una sola prestazione; l'ammissione al soggiorno termale esclude quella al soggiorno climatico.

La durata di ogni turno è di 14 giorni.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti, di turno e/o di albergo.

Gli iscritti non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi cinque anni consecutivi. Saranno tuttavia ammessi, senza tale limitazione, gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età, entro il 15 aprile 2011.

Potrà, comunque, essere concessa una deroga per coloro che non abbiano compiuto il 65° anno di età, compatibilmente con la disponibilità dei posti ed il previo giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione, qualora gli stessi effettuino il versamento, in anticipo, dell'intera tariffa praticata all'ENASARCO, per la retta alberghiera.

### **Art. 2 – BENEFICIARI**

Ai soggiorni termali potranno essere ammessi:

- a.** Gli agenti/rappresentanti con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2009, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.600,00 e un'anzianità contributiva di almeno cinque anni al 31/12/2009 di cui gli ultimi due riferiti agli anni 2008 e 2009.
- b.** I pensionati ENASARCO che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale. Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2010, abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione domanda di pensione entro il 15 aprile 2011. Saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 15 aprile 2011.

### **Art. 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI TURNI DI BASSA STAGIONE**

Ai [soggiorni termali in bassa stagione](#) potranno partecipare i pensionati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 punto b, nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità sotto elencate:

- 1.** I pensionati ENASARCO che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale aventi i seguenti requisiti:
  - reddito complessivo familiare annuo lordo non superiore ad Euro 16.000,00, a titolo gratuito;
  - reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 16.000,01 a Euro 25.000,00, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa

che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;

- reddito familiare complessivo annuo lordo superiore Euro 25.000,01 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione.
2. Gli agenti iscritti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 punto a, dovranno effettuare un versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione.

### **Art. 3 bis – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI TURNI DI ALTA STAGIONE**

Ai soggiorni termali in alta stagione potranno partecipare i pensionati e gli agenti in attività, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 lettere a. e b., nei limiti dei posti disponibili, le domande di ammissione, dovranno, essere corredate dall'attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 70% dell'intera spesa che l'ENASARCO dovrà sostenere per la retta alberghiera.

### **Art. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALBERGHI LUSO – EXTRA LUSO**

Per coloro che volessero accedere agli alberghi di categoria "lusso o extra lusso", la Fondazione concorrerà fino alla misura massima di Euro 600,00, nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto dei parametri prefigurati nel precedente art. 3 con le seguenti modalità:

- Per gli agenti pensionati, con un reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a Euro 16.000,00, sarà detratto l'importo di Euro 600,00 dal prezzo unitario convenzionato del 100%.
- Per gli agenti pensionati, con un reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 16.000,01 a Euro 25.000,00, sarà detratto l'importo di Euro 420,00.
- Per gli agenti pensionati, con un reddito familiare complessivo annuo lordo superiore a Euro 25.000,00, sarà detratto l'importo di Euro 300,00.
- 

Per gli alberghi "lusso e extra lusso", verrà pubblicata sul sito della Fondazione la relativa e specifica tabella.

### **Art. 5 – DOCUMENTAZIONE**

Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), la seguente documentazione:

1. Il certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)). Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:
  - La diagnosi dell'affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;
  - La località termale consigliata;
  - Il tipo di cura termale prescritta.
2. La ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla Fondazione, se dovuta, a norma degli artt.3, 3 bis e 4.
3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)), da cui risulti il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2009.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA. I bollettini di versamento, a doppia ricevuta, potranno essere richiesti presso tutti gli Uffici Postali. Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI AMMISSIONE**

L'ammissione al soggiorno termale è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al precedente art.5 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione.

Le domande, pertanto, incomplete o prive totalmente e parzialmente della documentazione richiesta verranno automaticamente archiviate, non essendo possibile la regolarizzazione tardiva delle stesse.

L'assegnazione del turno e dell'albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle richieste espresse dall'iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti delle disponibilità.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo. L'ammissione o l'esclusione al soggiorno saranno comunicate all'interessato.

#### **Art. 7 – CERTIFICATI MEDICI**

L'iscritto, dopo aver ricevuto dalla Fondazione ENASARCO la lettera di ammissione, dovrà farsi rilasciare dal medico curante, in convenzione A.S.L., la prescrizione della cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con le terme.

In mancanza di quanto previsto al precedente comma, le spese per la cura dovranno essere sostenute dall'interessato.

#### **Art. 8 – PARTECIPAZIONE**

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio del turno.

In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell'albergo assegnato. Gli stessi dovranno contestualmente precisare se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla.

Per l'uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5%. Per gli alberghi "lusso e extra lusso" di cui all'art.4, verrà pubblicata sul sito della Fondazione la relativa tabella.

Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno termale, dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera assegnata ed alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo esclusivamente a mezzo posta la lettera di ammissione.

La quota di compartecipazione versata sarà rimborsata agli ammessi, a conclusione dei turni di soggiorno.

Nel caso in cui il telegramma di rinuncia non pervenga alla Fondazione almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, agli ammessi sarà applicata una penale pari al 50% della quota di compartecipazione stabilita dagli artt.3, 3 bis e 4.

La quota di compartecipazione versata sarà integralmente restituita, salvo eventuale penale, nel caso in cui la rinuncia non pervenga almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, qualora il ritardo debitamente documentato sia dovuto a:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

La quota di compartecipazione versata sarà totalmente restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art. 2.

### **Art. 9 – ASSEGNAZIONE TURNO**

Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato, muniti di lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all'inizio del turno.

Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell'albergo e con la stessa concordati.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate, esclusivamente alla Fondazione, che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per i seguenti motivi debitamente documentati:

- Ricovero ospedaliero o malattia;
- Gravi eventi familiari.

### **Art. 10 – ACCOMPAGNATORE**

Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l'assegnazione del turno e dell'albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

L'accompagnatore (o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l'albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera. Per l'accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) dalla struttura alberghiera per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

Lo stesso,(o gli stessi) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell'albergo la quota indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.

### **Art. 11 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO**

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall'Enasarco presso la direzione dell'albergo, fin dal momento dell'arrivo.

Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali.

L'ammesso che, dovrà immediatamente lasciare il soggiorno, oltre a perdere la quota di compartecipazione versata, non potrà accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni nella stessa o in altre località, nei seguenti casi:



- Accertate controindicazioni a qualsiasi cura termale;
- Prescrizione medica successiva di una cura termale diversa da quella autorizzata dal medico fiduciario della Fondazione.

Gli ammessi che per sopraggiunte infermità od altra causa, dovessero interrompere il soggiorno, oltre alla perdita della quota di compartecipazione versata, non potranno accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni nella stessa o in altre località.

#### **Art. 12 – DICHIARAZIONE**

A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l'obbligo di consegnare all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall'azienda termale che attesti l'avvenuta effettuazione della terapia termale, prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.

#### **Art. 13 – RIMBORSO RETTA**

La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall'ENASARCO all'albergo per il soggiorno termale usufruito nei seguenti casi:

- Se hanno effettuato cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;
- Se non hanno presentato all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione prevista dall'Art.12.

#### **Art. 14 - SPESE A CARICO**

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

#### **Art. 15 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE**

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.

L'interessato resta in ogni caso libero di presentare direttamente le certificazioni in originale.